



Bruxelles, 12 novembre 2015
(OR. en)

13998/15

CONSOM 190
MI 714

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	29 ottobre 2015
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D (2015) 025025/08
Oggetto:	DECISIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per le candele, i portacandele, i contenitori e gli accessori per candele conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D (2015) 025025/08.

All.: D (2015) 025025/08



Bruxelles, **XXX**
D025025/08
[...](2015) **XXX** draft

DECISIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per le candele, i portacandele, i contenitori e gli accessori per candele conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per le candele, i portacandele, i contenitori e gli accessori per candele conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite ai sensi della direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* godono di una presunzione di sicurezza.
- (2) Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.
- (3) Esistono vari pericoli associati alle candele, ai portacandele, ai contenitori e agli accessori per candele che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei consumatori.
- (4) Le norme europee EN 15426:2007 (Candele - Specifiche relative all'indice di fuliggine), EN 15493:2007 (Candele - Specifiche per la sicurezza antincendio) e EN 15494:2007 (Candele - Etichette di sicurezza del prodotto) contemplano determinati pericoli e rischi. I riferimenti di tali norme non sono ancora stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non esistono norme europee per i portacandele, i contenitori e gli accessori per candele.
- (5) È quindi opportuno che la Commissione europea definisca i requisiti di sicurezza intesi a garantire che le candele, i portacandele, i contenitori e gli accessori per candele rispondano all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

¹ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

- (6) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio² le candele sono considerate miscele. La classificazione e l'etichettatura dovrebbero pertanto essere effettuate in conformità di detto regolamento, tenendo particolarmente conto delle informazioni sugli ingredienti odorosi sensibilizzanti. A tal fine è opportuno raccogliere ulteriori prove scientifiche riguardo ai potenziali effetti sulla salute dell'inalazione di fragranze allergizzanti.
- (7) Il quantitativo di piombo e nichel presente nelle candele dovrebbe essere mantenuto tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile e non dovrebbe in ogni caso superare i valori massimi fissati nell'allegato della presente decisione, considerati i potenziali effetti nocivi di tali sostanze sulla salute umana. I suddetti valori massimi dovrebbero essere riesaminati entro cinque anni dall'adozione della norma pertinente e, se del caso, adeguati onde rispecchiare i progressi scientifici e tecnologici.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica alle candele che sono a disposizione del pubblico, ad esempio candele da tavola/affusolate, ceri, candele galleggianti, candele in contenitori, scaldavivande e candele di gel. Tali candele possono contenere additivi intesi a conferire colore o odore, assicurarne la stabilità alla luce ultravioletta o modificarne le caratteristiche di combustione.
2. La presente decisione si applica anche ai portacandele, ai contenitori e agli accessori per candele.
3. Se la candela e il portacandela, il contenitore o l'accessorio per candele sono venduti insieme, è valutata la sicurezza del prodotto combinato.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si intende per:
 - (a) "candela", un prodotto costituito di uno o più stoppini infiammabili sostenuti da un materiale combustibile solido o semisolido a temperatura ambiente (20-27°C). La funzione principale del prodotto è quella di alimentare una

² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

fiamma che produce luce. Il prodotto così definito comprende qualsiasi rivestimento esterno e articoli o sostanze contenuti nel materiale combustibile;

- (b) "portacandele, contenitori e accessori per candele", i supporti, i contenitori, i candelieri o le decorazioni destinati ad essere utilizzati in combinazione con una candela;
 - (c) "candela da interni", una candela destinata a essere utilizzata in un normale ambiente interno e a tal fine progettata;
 - (d) "candela da esterno", una candela destinata a essere utilizzata all'esterno potenzialmente esposta a correnti d'aria e a tal fine progettata.
2. Le candele sono considerate da interni, salvo se etichettate con la dicitura "Utilizzare soltanto all'aperto", "Non utilizzare in ambienti chiusi" o dicitura equivalente o con il/i pittogramma/i corrispondente/i.

Articolo 3

Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza specifici applicabili alle candele, ai portacandele, ai contenitori e agli accessori per candele ai quali devono conformarsi le norme europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente